



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	CINQUE	SILVIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SELMI	VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI BENEDETTO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 7746/2017  
depositato il 01/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

IRES-ALTRO 2012  
IVA-ALTRO 2012  
IRAP 2012

proposta del ricorrente:

VIA S. LUDOVICO 12 00195 ROMA RM

difeso da:  
AVV. MARINO GIUSEPPE  
VIA RUFFINI 2/A 00195 ROMA RM

Avv. GIUSEPPE MARINO  
Via Ruffini, 2/A - 00195 ROMA  
Tel. 063217581 - 063217567  
e-mail: g.marino@studiomarino.net

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 7746/2017

UDIENZA DEL

14/02/2018 ore 10:00

N° 12523/2018

PRONUNCIATA IL:

14-2-2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18-6-2018

Il Segretario

## FATTO E DIRITTO

La società ricorrente \_\_\_\_\_ come rappresentata e difesa, presentava opposizione avverso l'avviso di accertamento notificatole in data 2/5/2017 con il quale, a seguito della verifica fiscale di cui al pvc 27/10/2016, venivano recuperate a tassazione, con riferimento all'anno di imposta 2012, somme a titolo di Ires (per l'importo di € 15.116, oltre interessi), Irap (per l'importo di € 1.889 oltre interessi) ed Iva (per l'importo di € 3.944 oltre interessi), oltre sanzioni pecuniarie per € 21.406,60.

Contestava l'illegittimità dell'atto per assenza di prova di una valida delega alla sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore Provinciale e per violazione del diritto al contraddittorio preventivo.

Contestava inoltre la fondatezza dell'accertamento ribadendo la legittimità degli ammortamenti effettuati, ai fini Ires ed Irap ed affermando altresì l'illegittimità del recupero relativo all'Iva, rilevando come tale recupero fosse già avvenuto a mezzo di altro avviso di accertamento relativo al precedente periodo d'imposta 2011 con conseguente duplicazione d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All'esito della camera di consiglio del 14.2.2018 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.

Il ricorso risulta fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.

Si osserva, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, in caso di contestazione del contribuente, incombe all'Amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere, ma, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora e

RGR. N. 7746/2017

l'attribuzione di rendita, per cui opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere (Cass. n. 24492 del 02/12/2015 e Cass. n. 12781 del 21/06/2016).

Nel presente caso di specie, a fronte della contestazione effettuata dalla società ricorrente, l'amministrazione finanziaria non ha fornito prova della delega fornita dal Direttore provinciale al funzionario che risulta essere il materiale sottoscrittore dell'atto, ~~.....~~ (cfr. copia dell'atto prodotta in allegato al ricorso), avendo invece fornito allegazioni e prove della delega conferita dal suddetto Direttore ad altro funzionario (..... o, cfr. disposizione di servizio prodotta come all. 4 della comparsa).

Deve pertanto ritenersi, alla stregua delle considerazioni che precedono, la nullità dell'atto con effetto chiaramente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori contestazioni sollevate dalla società ricorrente.

Tali i motivi della presente decisione.

La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille/00) oltre spese forfettarie al 15%, euro 120,00 (centoventi/00) per esborsi, iva e cpa come per legge.

Roma, 14/2/2018  
Il Relatore

Il Presidente